

**COMUNE DI TRIUGGIO**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Parere n. 19 del 22 giugno 2021	<b>PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO “RIDUZIONE PARTE VARIABILE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021 DELLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLE RESTRIZIONI ANTICOVID”</b>
---------------------------------	---

Il sottoscritto Dott. Romagnano Giovanni, revisore unico dei conti del Comune di Triuggio, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 26/09/2019;

esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale inerente la riduzione della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) 2021 delle utenze non domestiche a seguito delle restrizioni anticovid;

\*\*\*\*\*

Vista ed esaminata la relazione istruttoria del della responsabile del settore Economico e finanziario, competente per materia, datata 18.06.2021;

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Richiamato l’art. 6 del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021 (decreto sostegni bis)

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio, prot. n. 10754 del 18.06.2021;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del d. Lgs. n. 267/2000;

Riscontrato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell’ente ed  
in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:

l'abbattimento delle tariffe, secondo le previsioni regolamentari, è stato determinato in modo da garantire una riduzione di gettito pari al contributo di €. 55.225, come stimato da IFEL; tale stima si ritiene attendibile in esecuzione dell'art. 6 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 che contiene gli elementi per un'esatta determinazione dell'assegnazione dell'apposito contributo per ogni singolo comune;

Riscontrat, altresì, in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, quanto segue:

le riduzioni della tassa previste nell'atto in esame, avente natura regolamentare, non gravano sugli altri utenti ma vengono fronteggiate con mezzi di bilancio diversi dai proventi tariffari, ai sensi dell'art. 1 comma 660 che testualmente prescrive *“il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*

Evidenziato che la presente deliberazione in esame espleterà i suoi effetti a decorrere dal 1 gennaio 2021, se approvato entro il 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del dl 41/2021 convertito con modificazioni in legge n. n. 69 del 21.05.2021.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

## **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, di natura regolamentare, avente ad oggetto” RIDUZIONE PARTE VARIABILE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021 DELLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLE RESTRIZIONI ANTICOID”

Olgiate Molgora 22 giugno 2021

Il revisore Unico dei Conti  
Avv. Giovanni Romagnano